



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA C.C. N. 9 DEL 22/04/2026

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 – Oggetto del Regolamento	6
ART. 2 – Obiettivo del Regolamento	6
ART. 3 – Espletamento del servizio di polizia rurale	6
ART. 4 – Ordinanze	6
TITOLO II: STRADE	8
ART. 5 – Strade pubbliche comunali	8
ART. 6 – Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica	9
ART. 7 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	11
ART. 8 – Depositi	12
ART. 9 – Circolazione dei mezzi sulle strade	12
ART. 10 – Uso di motoslitte e mezzi assimilati	12
TITOLO III: REGIME DELLE ACQUE	13
ART. 11 – Tutela del regime delle acque	13
ART. 12 – Irrigazione	14
ART. 13 – Manutenzione dei fossi e canali	15
ART. 14 – Tombinatura di fossi e canali	16
ART. 15 – Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua	16
ART. 16 – Inquinamento delle acque	17
TITOLO IV: PRATI, INCOLTI, AREE PRIVATE, TERRENI NON EDIFICATI E BOSCHI	18
Art. 17 – Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi	18
TITOLO V: ASSETTO DEL TERRITORIO	20
ART. 18 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio	20
TITOLO VI: DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA	22
ART. 19 – Disciplina dell'esercizio del pascolo	22
ART. 20 – Pascolo degli animali	22
ART. 21 – Pascolo in ore notturne	22
ART. 22 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito	22
ART. 23 – Attraversamento di abitati con animali	22
ART. 24 – Divieto di ingresso nei fondi altrui	23

ART. 25 – Esercizio di caccia e pesca _____	23
---	----

TITOLO VII: CASE COLONICHE E LORO ANNESSI – RICOVERI PER ANIMALI _____ 24

ART. 26 - Disciplina _____	24
ART. 27 – Difesa dall’umidità _____	24
ART. 28 – Dotazione idrica _____	24
ART. 29 – Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali _____	24
ART. 30 – Scolo delle acque _____	25
ART. 31 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare _____	25
ART. 32 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare _____	26
ART. 33 – Nuovi recinti per gli animali _____	27
ART. 34 – Terreni per uso zootecnico _____	27
ART. 35 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare _____	28
ART. 36 – Abbeveratoi _____	28
ART. 37 – Depositi di foraggi ed insilati _____	29

TITOLO VIII: GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI _____ 30

ART. 38 – Definizione di liquami zootecnici _____	30
ART. 39 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola _____	30
ART. 40 – Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione e la gestione dei liquami, loro collocazione e distanze _____	30
ART. 41 – Definizione di effluenti di allevamento palabili _____	31
ART. 42 – Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili _____	31
ART. 43 – Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili _____	31

TITOLO IX: DELLA PROPRIETÀ E DELLE PRATICHE AGRARIE _____ 31

ART. 44 – Tutela della proprietà _____	31
ART. 45 – Colture agrarie. Limitazioni _____	32
ART. 46 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recinzione di rami protesi e radici _____	32
ART. 47 – Aratura dei terreni _____	34
ART. 48 – Spigolature, rastrellature, raspollature _____	34
ART. 49 – Proprietà dei frutti caduti dalle piante _____	34
ART. 50 – Furti campestri _____	34
ART. 51 – Trasporti di legname _____	35

ART. 52 – Nidi di uccelli _____	35
ART. 53 – Usi civici _____	35
ART. 54 – Danneggiamenti _____	35
ART. 55 – Tutela di alcune specie della fauna minore _____	35

TITOLO X: SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI _____ 36

ART. 56 – Definizione di bosco _____	36
ART. 57 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco _____	36
ART. 58 – Salvaguardia delle macchine boschive _____	36
ART. 59 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco _____	36
ART. 60 – Piante arboree e/o arbustive di pregio RINUMERARE _____	37
ART. 61 – Campeggi _____	37

TITOLO XI: NORME SANZIONATORIE _____ 38

ART. 62 – Accertamento delle violazioni _____	38
ART. 63 – Sanzioni _____	38

TITOLO XII: NORME TRANSITORIE E FINALI _____ 39

ART. 64 – Entrata in vigore del Regolamento _____	39
---	----

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale di Almese, avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle Comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

ART. 2 – Obiettivo del Regolamento

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, e del vigente Piano di Zonizzazione Acustica in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3 – Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, oltre che dagli Agenti di Polizia Locale, anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dal Corpo Carabinieri Forestali e dalla Regione, nonché dalle Guardie Giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli Agenti Giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.
3. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.
4. Le Guardie particolari giurate, dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4 – Ordinanze

1. In applicazione al presente Regolamento, i Funzionari comunali hanno la facoltà di emettere ordinanze. Le ordinanze devono avere i seguenti requisiti:
 - a. Devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo di nascita, residenza;

- b. Devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento violate;
- c. Devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
- d. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO II: STRADE

ART. 5 – Strade pubbliche comunali

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 150,00.**
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'articolo 38 del Regolamento Forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza (art. 16, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. Qualora per effetti di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile ed eventualmente estirparli se non conformi alle distanze regolamentari. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
7. I proprietari dei fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli, ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
8. I proprietari delle strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili. Nei casi previsti dal presente comma, qualora si rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
9. I muri a secco a sostegno di terreni privati esistenti frontisti le strade sia pubbliche sia private sia in sterro sia in rilevato dovranno essere mantenuti in corretto stato di manutenzione. Le parti in precarie condizioni di stabilità dovranno essere tempestivamente ricostruite in modo da garantire sempre la sezione viabile e la sicurezza degli utenti. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 6 – Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché delle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

3. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti le strade pubbliche di recidere i rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto adiacente la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza ed inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi riversano. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
6. Per conservare e ripristinare le condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 7 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. È consentito temporaneamente occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali.
2. Nello svolgimento delle attività agricole (aratura, erpicatura, fresatura), i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m 1,00 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m 1,00 dal confine stradale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1,00 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1,00 nei casi di aratura parallela alla stessa. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 3 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche e con strade vicinali sia pubbliche che private. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine stradale, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
6. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza alla quale devono essere piantati gli alberi rispetto al confine deve essere pari all'altezza che l'albero raggiungerà a maturità. Le siepi e le viti devono essere collocate ad almeno 0,75 m dal confine. Per i pioppi da coltivazione, la distanza minima dal confine è fissata in 15 m. Per la semina o nuova piantumazione di castagno da frutto devono essere osservate le distanze previste dal Codice Civile ad esclusione degli innesti su ceppaia esistente che possono essere eseguiti anche a distanza inferiore. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 8 – Depositi

1. È vietato realizzare, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali e loro pertinenze, opere e depositi, anche temporanei. **La violazione del**

divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

ART. 9 – Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, poderali, interpoderali, vicinali, di bonifica o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del Codice della Strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori di fondi per l'espletamento delle attività agricole. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali esclusivamente per motivi attinenti alle attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario e dei mezzi di soccorso. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 10 – Uso di motoslitte e mezzi assimilati

1. L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati, durante il periodo invernale, è vietato, salvo richiesta di parere preventivo agli uffici competenti. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 75,00.**

TITOLO III: REGIME DELLE ACQUE

ART. 11 – Tutela del regime delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. **La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. I proprietari o conduttori dei terreni confinanti con corsi d'acqua pubblici o che scorrono su area demaniale hanno l'obbligo di non alterare in alcun modo la vegetazione ripariale presente nella fascia di 10 metri dal corso d'acqua dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli articoli 37 e 37 bis del Regolamento Forestale n. 8 del 20.09.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti di competenza. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, articolo 96. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
7. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. **L'inosservanza delle**

prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

8. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
9. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.
10. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 12 – Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali e comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione a pressione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
3. I canali ex novo scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti dovranno essere costruiti in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità comunale e comunque da questa approvate, sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. Per quanto riguarda i canali esistenti scorrenti in superficie ed in fregio ad abitazioni costruite successivamente, il proprietario delle costruzioni dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e cautelative per tutelarsi dai danni derivati da infiltrazioni o esondazioni imputabili al corso d'acqua. Dovranno altresì essere osservate tutte le disposizioni previste dai regolamenti dei Consorzi irrigui operanti su territorio comunale.

ART. 13 – Manutenzione dei fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a. A mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b. A mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c. A rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d. A conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ad a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e. A non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f. A pulire gli imbocchi intubati. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €50,00 a un massimo di €300,00.**
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
 3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
 4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o conduttore del fondo in adiacenza. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
 5. È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
 6. È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche. **Le violazioni dei divieti di cui al presente comma comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
 7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
9. Le rive dei fossi e canali irrigui pubblici o di pubblica utilità anche se gestiti da consorzi irrigui, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombrare da eccessiva vegetazione, dovrà altresì essere eseguita una periodica manutenzione alla eventuale vegetazione arbustiva ed arborea a cura del proprietario del fondo al fine di impedire che l'accrescimento della vegetazione, comprometta l'integrità delle sponde del canale o ne ostruisca la manutenzione. In caso di inadempienza si provvederà con ordinanza a carico degli inadempienti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
10. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora si rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.
11. Per il transito lungo i canali irrigui, se manca la fascia di proprietà, si fa riferimento a quanto prescritto dal vigente Codice Civile in materia di servitù.

ART. 14 – Tombinatura di fossi e canali

1. Secondo le recenti disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), i corsi d'acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti dell'alveo o rettifiche del loro naturale percorso. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimento della sezione di deflusso. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. In relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che consentano un'agevole ispezione e pulizia.

ART. 15 – Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, di capacità superiore a 5,00 m³ e con superficie libera non inferiore a 2,00 m², deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera b) e 78 comma 1, lettera b) della L.R.n.52/1991. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente

proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a m 3,00. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

3. I bacini di raccolta di acqua di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a. Il fondo e le pareti devono essere impermeabili e provvisti di scala fissa ndi sicurezza opportunamente segnalata;
 - b. Il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
 - c. Lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
 - d. L'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario deve essere attuabile. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
4. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 16 – Inquinamento delle acque

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, scarichi sia civili che industriali, in caso di violazione si applicheranno le norme perviste dal D.Lgs. 152/2006.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla vigente normativa Regionale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

TITOLO IV: PRATI, INCOLTI, AREE PRIVATE, TERRENI NON EDIFICATI E BOSCHI

Art. 17 – Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. I terreni devono essere mantenuti costantemente liberi da rifiuti e in condizioni di pulizia, evitando la crescita di rovi ed erbe infestanti. I proprietari dei terreni situati entro 50 metri dagli abitati, nonché dei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata, sono tenuti a provvedere allo sfalcio e alla rimozione dei residui vegetali. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
3. È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'articolo 19 della Legge Regionale 4 del 10/02/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
4. Ai fini della prevenzione incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) ubicate ad una distanza inferiore a m. 100,00 dai fabbricati hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00. Inoltre, in caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.**
5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di scarto e/o avanzo di attività umane e animali, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.** Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine

entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
7. È fatto divieto di asportate legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia. **Le violazioni del divieto di cui al presente comma, fatta salva l'applicazione de Leggi penali previste in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

TITOLO V: ASSETTO DEL TERRITORIO

ART. 18 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. All'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come al comma 3), con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno m 10,00 dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, articolo 29. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

TITOLO VI: DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

ART. 19 – Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi Regolamenti.

ART. 20 – Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico. **Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma si applicano le Leggi speciali in materia.**
2. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 21 – Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Sono vietati recinti con filo spinato in prossimità di strade, corsi d'acqua e canali irrigui. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 22 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito

1. I pastori in transito, sia che montichino nel Comune sia che lo attraversino per raggiungere altra località, hanno l'obbligo di comunicare ai Comuni attraversati, almeno 2 giorni prima del loro passaggio, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo temporaneo. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

ART. 23 – Attraversamento di abitati con animali

1. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali e Comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

ART. 24 – Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblici o privati, escluso il pascolo con le modalità di cui all'art. 20 comma 3, anche se non in attività di coltura. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Ai fini dell'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, si fa riferimento alla normativa venatoria vigente.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al Codice Penale, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati oltre al pagamento della prevista sanzione.

ART. 25 – Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici, in particolare dalla normativa venatoria vigente.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e dal Comparto Alpino.

TITOLO VII: CASE COLONICHE E LORO ANNESSI – RICOVERI PER ANIMALI

ART. 26 - Disciplina

1. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni dello strumento urbanistico generale.

ART. 27 – Difesa dall'umidità

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall'umidità a carico del proprietario.
2. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

ART. 28 – Dotazione idrica

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità della casa rurale deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

ART. 29 – Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche come definite dall'art. 101 del D. Lgs. 152/06 provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme di legge. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
2. Ai sensi della Direttiva CEE 91/271 art. 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale previa autorizzazione a norma di legge.
3. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 30 – Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti, detti scoli devono essere smaltiti in modo

appropriato sullo stesso fondo. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

2. È vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 31 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare

1. Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art. 1 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell'11/11/1993. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.**
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a. La struttura dovrà essere composta da materiale con caratteristiche consone all'uso e in sintonia con il contesto circostante e facilmente smontabili e con strutture prive di fondamenta;
 - b. La struttura dovrà garantire rispetto al fondo del vicino, la distanza prevista dal Codice Civile ed inoltre la distanza di m 20 dalle abitazioni esistenti di proprietà di terzi;
 - c. Nel terreno in cui insiste la struttura dovrà essere garantita una superficie libera minima del 50% della superficie totale dell'area residenziale, e del 90% in area agricola;
 - d. Consentire una sufficiente illuminazione ed areazione;
 - e. Evitare il ristagno delle deiezioni;
 - f. Essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - g. Favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - h. Non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - i. Garantire protezione e benessere degli animali;
 - j. Il box per i cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai m 10 lineari dall'abitazione più vicina.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

ART. 32 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti dimensionali di cui al successivo comma 6 del presente articolo, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando questa sia richiesta.
2. Devono altresì essere rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunitari e nazionali in materia di sicurezza e benessere degli animali. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m 20,00 dalle abitazioni e di m 10,00 dai confini della altrui proprietà privata. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Piemonte. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. I ricoveri zootecnici, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
6. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
7. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a. altezza minima dei ricoveri: m 3,00;
 - b. volume specifico minimo di m³ 20,00 di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli). **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
8. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

9. È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
10. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
11. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 33 – Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno m 20,00 dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di m 20,00 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 34 – Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque meteoriche, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione comunale, coinvolgendo gli Enti competenti, dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

ART. 35 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
 - a. Nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo

sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.

- b. Eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
- c. Eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
- d. Nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
- e. Tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
- f. Le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

ART. 36 – Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
4. È fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

ART. 37 – Depositi di foraggi ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno m 20,00 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno m 50,00 dalle abitazioni di terzi fatto salvo per i depositi di foraggi secchi in muratura già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**
2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta**

l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.

3. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

TITOLO VIII: GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

ART. 38 – Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a. I liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b. I liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c. Le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - d. Le sostanze derivanti dal trattamento di affluenti zootecnici;
 - e. I liquidi di sgrondo percolati dai foraggi uinsilati.

ART. 39 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola così come classificati dal "Piano di Tutela delle Acque e Regolamento 12/R 2007", i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal regolamento regionale 9/R del 2002, così come modificato dal regolamento regionale 2/R del 2004.

ART. 40 – Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione e la gestione dei liquami, loro collocazione e distanze

1. La collocazione dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici deve rispettare la normativa vigente in materia.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevenano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno

stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

ART. 41 – Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

ART. 42 – Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
2. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 43 – Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

TITOLO IX: DELLA PROPRIETÀ E DELLE PRATICHE AGRARIE

ART. 44 – Tutela della proprietà

1. È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea escluso il pascolo in base quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento in aree agro-silvo-pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica sia privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

2. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.
3. È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 45 – Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture nonché dalle norme di buona tecnica agraria.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 46 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recinsione di rami protesi e radici

1. Per l'impianto di alberi presso il confine di proprietà si osserverà la distanza minima :
 - a. Metri 15 per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; tale distanza è ridotta a mt. 3 nel solo caso in cui nell'appezzamento confinante sia presente una delle specie di cui sopra.

La messa a dimora ed il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra confinanti risultante da atto sottoscritto e registrato. La presenza, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di pioppi a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata fino al raggiungimento della maturazione, decorso tale termine i pioppi a distanza non regolamentare devono essere abbattuti.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto ad estirparle ed a trasferirle a distanza regolamentare.

- b. Metri 1,5 per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- c. Metri 0,5 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

- d. Metri 1,00 in caso di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di metri 2,00 per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00 e sanzione accessoria di nuova piantumazione a distanza regolamentare ;

2. La piantumazione di siepi lungo le sedi viarie per arredo, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal vigente Codice della Strada e, in particolare, a partire da m 20,00 dalla tangenza delle curve e m 20,00 oltre a tutto lo sviluppo della curva:
- 0.5 m** per siepi, viti ed arbusti di altezza non superiore a 2.5 metri;
 - 1.5 m** per alberi non ad alto fusto;
 - 3 m** per alberi ad alto fusto; Per gli **alberi che nascono o si piantano** nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o **lungo le strade** o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e **strade di proprietà privata**, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le **distanze prescritte dall'articolo precedente** (art. n. 893 c.c.).

La distanza deve essere misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o al luogo dove fu fatta la semina.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ed accessoria prevista dal vigente Codice della Strada.

3. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
4. I proprietari di alberi e siepi prospicienti la sede stradale e sue pertinenze sono tenuti alla pulizia di quanto dalle piante cada sulla sede stradale. È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Ai sensi dell'art. 896 del Codice Civile, in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

ART. 47 – Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1,00 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di m 1,00 nei casi di aratura parallela alla strada. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 48 – Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**
2. È vietato, ai non proprietari dei fondi, raccogliere frutti anche su terreni abbandonati (es. castagne, noci ecc.). **L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00.**

ART. 49 – Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti dalle piante, su strade soggette al pubblico transito, visti gli usi locali, appartengono al proprietario delle piante.
2. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

ART. 50 – Furti campestri

1. Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, verrà segnalato alle autorità competenti.

ART. 51 – Trasporti di legname

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.**

ART. 52 – Nidi di uccelli

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle Leggi speciali in materia.

ART. 53 – Usi civici

1. Per l'esercizio degli usi civici che venissero accertati sui terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/2/1928 n° 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926 n° 1126 e nelle prescrizioni di massima di polizia forestale.

ART. 54 – Danneggiamenti

1. È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappelle votive, ecc. **L'inosservanza dei divieti di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 55 – Tutela di alcune specie della fauna minore

1. Per la fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni di cui al capo III della L.R. 2/11/1982 n° 32 e s.m.i.

TITOLO X: SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

ART. 56 – Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a m² 2000 ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a m 20,00.
3. Sulle aree inferiori a quelle di cui al comma 2 trova applicazione il D.L.gs 34 del 03/04/2018 nonché la L.R. 4 del 10/02/2009.
4. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a m 3,00 non costituiscono interruzione della superficie boscata.
5. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
6. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

ART. 57 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica. L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e penale vigenti in materia.

ART. 58 – Salvaguardia delle macchine boschive

1. È fatto divieto di recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**

ART. 59 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/11/1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e s.m.i.

ART. 60 – Piante arboree e/o arbustive di pregio RINUMERARE

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di

disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio. **L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.**
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione
6. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L. R. 19 del 18/12/2018 "Alberi monumentali", valgono le disposizioni della medesima.

ART. 61 – Campeggi

1. È fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle Leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico. L'inosservanza del divieto di cui al presente comma comporta l'applicazione della Legge specifica in materia.
2. Il Funzionario responsabile può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della L.R. 31/08/1979 n. 54 e s.m.i.
3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

TITOLO XI: NORME SANZIONATORIE

ART. 62 – Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli Agenti della Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente o convenzionato con il Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 63 – Sanzioni

1. **La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata.**
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, conseguono danni di beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione pecuniaria per la accertata violazione e salvo che il fatto non costituisca reato, è tenuto al ripristino dei luoghi o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino stesso. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del trasgressore nel termine prescrittogli l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
5. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
6. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'Agente accertatore.

TITOLO XII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi Comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.
4. L'eventuale entrata in vigore di disposizioni legislative Nazionali e/o Regionali che, subentrate dopo l'approvazione del presente Regolamento, risultino in contrasto con le stesse, prevarranno sulle medesime senza che sia necessario alcun atto formale di abrogazione e/o modifica.